



**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

Bisceglie, 22/12/2017

Oggetto: REGOLAEMNTO EDILIZIO – Esame osservazioni - ing. Petrone.

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della bozza del nuovo Regolamento Edilizio, redatto secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni unitamente ai relativi due allegati recanti le "Definizioni uniformi" e la "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia", (Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016), è pervenuta, sino alla data odierna, una sola osservazione a firma dell'ing. Petrone.

In merito alla stessa si relaziona quanto segue:

punto A: la modifica apportata all'art. 7 delle N.T.A. sono state limitate solo all'introduzione della "definizione uniforme" n. 19. La restante parte dell'art. 7 non è stata modificata in quanto non interessata dalla predetta definizione uniforme e non interessata dal dimensionamento delle previsioni del vigente P.R.G.. Pertanto, per espressa previsione urbanistica e non regolamentare, i porticati ed i volumi tecnici se di altezza superiore a mt. 2,60 dovranno essere computati nel volume massimo realizzabile (come è sempre stato fin'ora). Parimenti non saranno computati nel Volume totale dell'edificio le Superfici Accessorie elencate alla voce 15, poste del tutto o in parte fuori terra purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno o su due lati in caso di porticato di collegamento, compresi gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli.

Pag. 1 di 2

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

punto B: L'art. 8 del R.E. stabilisce, tra l'altro, che il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. Allo stesso modo, anche per effetto della disposizione contenuta al successivo comma 4-bis dell'art. 16 del D.PR. 380/01, saranno determinati gli "extraoneri" in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. A tal proposito si rinvia al contenuto dei diversi Programmi Complessi approvati ed eseguiti o in corso di esecuzione (P.R.U. San Pietro, P.I.R.P. quartiere di Levante, Contratto di Quartiere II, P.R.U. a C.S. lungo la ferrovia, P.I.R.U. Ambito 1, Accordo di Programma zona Ospedale, ecc.) visionabili sul sito web del Comune.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

punto C: La monetizzazione delle aree a standards, quando consentita dalle norme, è disciplinata dagli strumenti urbanistici, o da varianti agli stessi, e non dai R.E.. Il comune di Bisceglie si è dotato dei criteri di calcolo della "monetizzazione" delle are



**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

per standard, in luogo della loro cessione gratuita, con apposite deliberazioni ogni qualvolta il P.R.G. o la norma specifica ne consentiva la possibilità. Si ritiene pertanto che il R.E. non debba disciplinare tale aspetto.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

punto D: Si ritiene di accogliere l'osservazione nel senso che la copertura della serra bioclimatica o solare possano avere la copertura opaca, fermo restando il resto. Pertanto il primo comma dell'art. 77 *"Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici."* Potrà essere così modificato *"Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e ~~copertura interamente vetrata~~ la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudine e delle esigenze termiche. Essa deve essere in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici."*

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Pag. 2 di 2

punto E: Trattasi di argomentazioni attinenti gli aspetti pianificatori e non possono essere disciplinati dal R.E. che invece deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

punto F: Trattasi di argomentazioni attinenti gli aspetti pianificatori e non possono essere disciplinati dal R.E. che invece deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.



IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio

La istruttoria si svolge:
1. AMMINISTRATIVA
2. STUDIO QUANTITATIVO E TURINICO
3. SERVIZI ALLA CITTÀ
4. STUDIO ECONOMICO FINANZIARIO
5. STUDIO DI FIDUCIARI
6. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
7. STUDIO DI IMPATTO VISIVO
8. STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO
9. STUDIO DI IMPATTO SOCIO-CULTURALE
10. STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO
11. STUDIO DI IMPATTO SISMICO
12. STUDIO DI IMPATTO CLIMATICO
13. STUDIO DI IMPATTO IDROLOGICO
14. STUDIO DI IMPATTO GEOTECNICO
15. STUDIO DI IMPATTO GEOLOGICO
16. STUDIO DI IMPATTO IDROGEOLOGICO
17. STUDIO DI IMPATTO SISMOTECNICO
18. STUDIO DI IMPATTO SISMOSISMICO
19. STUDIO DI IMPATTO SISMOSISMICO
20. STUDIO DI IMPATTO SISMOSISMICO

Bozza nuovo Regolamento Edilizio

CITTA' DI BISCEGLIE

COMUNE DI BISCEGLIE
ARRIVO
14 DIC. 2017
PROT. N. 00052569

15 DIC. 2017

OSSERVAZIONI

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO

OSSERVAZIONE
N. _____
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SINDACO
Comune di Bisceglie
Settore Pianificazione Urbanistica

DATI DELL'OSSERVANTE

Il sottoscritto ing. Vincenzo Petrone esercente a Corato in via Salomone da Sicilia 15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari col n°2371

PRESENTA

in data odierna le seguenti osservazioni alla bozza del nuovo Regolamento Edilizio, articolate come meglio specificato nelle pagine seguenti.

ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L'OSSERVAZIONE PRESENTATA

- A. Il Nuovo R.E. nella Parte I "Rinvii a norme vigenti" attesta :
- Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A che modificano quelle già contenute nelle N.T.A. del P.R.G. vigente.
 - Le variazioni alle definizioni già contenute nelle N.T.A. sono state riportate nell'allegato A-1 e si riferiscono agli articoli dal 7 al 19.

In particolare l'art.7 - V. Volume edilizio delle N.T.A. viene del PRG vigente viene completamente rivisitato modificando in maniera sostanziale la relativa

formulazione che recita:

~~“E’ la cubatura fuori terra dell’edificio, ottenuta come somma dei prodotti delle superfici lorde dei vari piani per le altezze lorde di piano relative.~~

~~La quota di terra, al di sopra della quale si computano i volumi, è la quota media del marciapiede esterno su strada, relativo al lotto, o, in mancanza di marciapiede, la quota media dell’asse stradale. Per coperture a tetto o, in genere, non piane, il volume si ottiene moltiplicando la superficie per l’altezza, così come appresso definita per tali casi. Non vanno compresi nel computo i volumi tecnici ed i porticati, purché di altezza non superiore a mt. 2,60. Per i suoli in pendenza, la quota di terra è la media su tutta la superficie coperta.~~

~~Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (vedi art. 7-bis) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (vedi art. 7-sexies).~~

~~La quota di terra, al di sopra della quale si computano i volumi, è la quota media del marciapiede esterno su strada, relativo al lotto, o, in mancanza di marciapiede, la quota media dell’asse stradale. Per coperture a tetto o, in genere, non piane, il volume si ottiene moltiplicando la superficie per l’altezza, così come appresso definita per tali casi. Non vanno compresi nel computo i volumi tecnici ed i porticati, purché di altezza non superiore a mt. 2,60. Per i suoli in pendenza, la quota di terra è la media su tutta la superficie coperta.”~~

Se questa definizione è riferita al volume di una **“costruzione”** è accettabile, diventa invece ambigua se utilizzata con riferimento alla volumetria edificabile e che produce carico urbanistico.

Infatti questa definizione nel valutare la volumetria fa riferimento alla superficie totale come definita all’art. 7 – bis, ma questa include anche le superfici accessorie che quindi produrrebbero volumetria con carico urbanistico. Operando in questo modo si ridurrebbe il volume edificabile previste dal P.R.G. vigente introducendo una **VARIANTE** allo stesso.

Ma rammentiamo che il R.E. non ha la capacità giuridica di poter modificare i Piani Regolatori (PRG/PUG) e questo viene ribadito nell’ambito della stessa DGR n.554/17 in cui si legge: **“...Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta complessivamente la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto le definizioni uniformi trovano immediata applicazione dalla pubblicazione del presente atto”**

A dire il vero sempre nell’allegato “A” nella definizione n°15 “Superficie accessoria” (SA) è riportato un (*) che riprendendo il dettato della successiva D.G.R. 04 maggio 2017, n. 648 (Burp n. 55 del 12-05-2017) ha cercato di rimediare a questa ambiguità.

Sarebbe però opportuno togliere qualsiasi dubbio circa il calcolo del volume edificabile lasciando invariato l’art. 7 delle N.T.A. del vigente PRG con la sola eliminazione delle parole “purché di altezza non superiore a mt. 2,60” che sono in contrasto con la definizione n°15 “Superficie accessoria” (SA) che non impone limiti di altezza ai porticati

B. Altra osservazione concerne l'Art. 8. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni" nell'ambito del quale sarebbe opportuno fare un qualche riferimento agli Extraoneri di cui all'art.16 comma 4 d-ter DPR 380/'01 secondo cui nel caso di interventi in variante urbanistica (ad. es. PUA ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160), in deroga o con cambio di destinazione d'uso, l'amministrazione comunale calcola il maggior valore derivante al privato richiedente ed il relativo 50% costituisce l'extraonere da versare al Comune che servirà SOLO per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, o anche cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

C. Altro elemento da contemplare concerne "La monetizzazione delle aree a standards" in modo da poter determinare i relativi importi laddove lo strumento urbanistico ammette la monetizzazione al posto della cessione di aree ad es. le sue dimensioni e/o la sua forma siano tali da non consentirne una corretta fruizione.

D. Altra osservazione riguarda la definizione riportata all' Art. 77. Serre bioclimatiche che recita: "Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici. E' consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale."

In questa definizione NON si condividono le parole evidenziate in giallo in quanto, ad es., una tale ipotesi esclude completamente la possibilità di realizzare le serre bioclimatiche nel caso di edifici che presentano balconi allineati in verticale ai vari piani. Infatti in questi casi il balcone del piano superiore che rappresenta la copertura della serra bioclimatica con la sua opacità impedisce la realizzazione della serra. Inoltre nella stagione estiva onde evitare che il sole entri nell'ambiente a confine con la serra occorrerebbe che la stessa copertura fosse oscurata.

Tra l'altro questa dicitura si pone in contrasto con quanto riportato sempre nel R.E. all'art.30 lett. c) che recita: "la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudine e delle esigenze termiche. La serra deve essere ventilabile".

E. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Le procedure per il rilascio del PdC in deroga agli strumenti urbanistici sono stabilite dall'articolo 14 del DPR 380/2001 che si intende materialmente

trascritto nel presente R.E.

2. Fermo restando il dettato del su citato art.14, si evidenzia che nel caso di interventi di ristrutturazioni edilizia relativa a immobili industriali dismessi, l'intervento può essere anche ad appannaggio di privati ma solo nel caso di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione di aree degradate e che l'intervento in deroga abbia la capacità di assolvere ad un interesse pubblico qualificato (ad es. un certo numero delle unità immobiliari ad aversi in sede di ristrutturazione sia destinata ad edilizia convenzionata). Tutto ciò è valido anche alla luce del decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito nella legge 12 luglio 2011, n.106 e nell'ottica di ridurre il consumo di suolo ineditato o agricolo

F. Permesso di Costruire convenzionato

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato con le procedure indicate nell'art.28-bis del DPR 380/2001 che si intende materialmete trascritto nel presente RE.
2. Detto permesso, corredato da specifica convenzione, è approvato con D.C.C. ed è applicabile solo in ambiti ridotti volti alla riqualificazione/rigenerazione degli stessi. Questo permesso di costruire convenzionato potrà trovare attuazione anche quando il PRG/PUG prevede la redazione di piani urbanistici esecutivi e si versi in situazioni di stallo a causa di proprietari che condizionano l'esercizio dello ius aedificandi e si è in presenza di possibili soluzioni individuali urbanizzative "semplificate", caso per caso.

Bisceglie, li 13-12-2017





**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

Bisceglie, 27/12/2017

Oggetto: REGOLAEMNTO EDILIZIO – Esame osservazioni ing. Di Gregorio

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della bozza del nuovo Regolamento Edilizio, redatto secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni unitamente ai relativi due allegati recanti le "Definizioni uniformi" e la "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia", (Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016), è pervenuta, il 22/12/2017 ma all'ufficio in data odierna, un'altra osservazione a firma dell'ing. **Vittorio Di Gregorio**.

In merito alla stessa si relaziona quanto segue:

Osservazione n. 1: la modifica apportata all'art. 15 e seguenti delle N.T.A. del P.R.G. consiste solo nel recepimento delle definizioni uniformi e delle precisazioni disposte dalle deliberazioni regionali.

Ne consegue che una modifica non conforme alle definizioni uniformi, così come fissate e precisate, non sarebbe possibile.

Poiché la proposta di aumentare ed incentivare la dotazione di parcheggi interati è sicuramente meritevole di considerazione la questione può essere affrontata in sede di pianificazione generale o di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Osservazione n. 2: Con l'osservazione si intende precisare una verifica di aspetti pianificatori (rispetto delle distanze, altezze e volumi) che probabilmente l'ufficio dava per scontati.

Pertanto si ritiene l'osservazione condivisibile e quindi si ritiene opportuno modificare l'ultimo capoverso dell'art. 27.1 così come proposto cioè aggiungendo alle verifiche da effettuare anche quella relativa al volume:

"In ogni caso dovranno essere verificate le condizioni di aerazione a cui i vani e le verande così ottenute si riferiscono e le norme relative alle distanze, alle altezze e al volume degli edifici."

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione può essere accolta.

Osservazione n. 3: La modifica all'art. 7 delle N.T.A. proposta dall'ufficio si riferisce solo al recepimento delle definizioni uniformi nazionali e regionali. La restante parte dell'articolo, cioè la quota rispetto alla quale computare i volumi (fino a quando i parametri edificatori saranno dati dal rapporto mc/mq) non può essere modificato senza per questo variare il dimensionamento complessivo del P.R.G. vigente.

Pag. 1 di 2



**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

Parimenti anche le definizioni delle altezze che escludono il solaio di copertura non possono essere introdotte nel nostro sistema di calcolo del volume senza che ciò implichi una modifica del dimensionamento del P.R.G., attualmente non consentito.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Osservazione n. 4: Si evidenzia che nel Regolamento Edilizio mancherebbe un riferimento al Progetto di Arredo Urbano di cui il Comune dovrà dotarsi.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che il Regolamento Edilizio rappresenta l'insieme delle norme, aventi carattere edilizio e non pianificatorio, alle quali tutti, compreso il Comune, dovranno attenersi nella loro attività edilizia.


Pertanto la redazione di uno specifico progetto è sicuramente una scelta pianificatoria che se operata dall'Amministrazione dovrà essere eseguita nel rispetto degli articoli, 11, 12, 13, e da 35 a 51 le cui prescrizioni comprendo, tra gli altri, anche il riferimento ai materiali e alla tipologia costruttiva degli spazi pubblici (strade, piazze, aree verdi, parchi urbani, giardini, ecc.)

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.



IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio

Pag. 2 di 2



STUDIO TECNICO
DI GREGORIO
& PARTNERS



Ill./mo Sig.
Sindaco
del Comune di Bisceglie
Via Trento,8
76011 Bisceglie (BT)

Pro. Municipale di Bisceglie
27 DIC. 2017

OGGETTO: Osservazioni al Regolamento Edilizio del Comune di Bisceglie (BT), adottato con Delibera del C.C. il 13/12/2017.

Osservazione n. 1

L'Art. 15 – septies – Superficie Accessoria (SA) delle N.T.A. di P.R.G. Variate si compone di 3 commi:

- il comma 1, definisce la Superficie Accessoria;
- il comma 2, elenca n. 8 parti dell'edificio che sono ricomprese nella Superficie Accessoria;
- il comma 3, specifica quali sono le Superfici Accessorie escluse dal computo del Volume Totale.

Il punto 7 del comma 2, così recita:

La superficie accessoria ricomprende:

... omissis ...

- *spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriali;*

... omissis ...

Alla luce del comma 3 dell'art. 15 septies in oggetto (recepito dalla D.G.R. 04/05/2017 n. 648), la superficie delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriali, verrebbe computata nel Volume Totale dell'edificio, anziché essere esclusa.

A parere dello scrivente, tale affermazione non è condivisibile in quanto, in tal modo, verrebbe inibita la realizzazione di autorimesse, ai piani interrati, destinate all'attività imprenditoriale (parcheggio a pagamento, ecc...), in quanto l'operatore economico preferirebbe utilizzare questa volumetria a destinazioni più remunerative (residenziale, commerciale, direzionale, ecc...): ciò contrasta con la *cronica carenza di parcheggi* sul territorio comunale, soprattutto nelle zone di completamento B1 e B2.

Pertanto, si propone la modifica del citato punto 7 del comma 2 dell'art. 15 – septies, come segue:

... omissis ...

- *spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli (autorimesse a qualunque titolo) ad esclusione degli spazi o locali destinati ad attività imprenditoriali (palestra, sala da ballo, ecc...);*

... omissis ...

Inoltre, in tale ottica sarebbe ulteriormente consigliabile incentivare la realizzazione di parcheggio (spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli) anche ai piani fuori terra (1°-2° piano), escludendo tale Superficie Accessoria dal computo dell'altezza e del volume.

ing. Nicola Di Gregorio: Ordine degli Ingegneri B.A.T. - Sez. A – 1055 - P.Iva: 07203570721 – C.F. : DGRNCL83T17A662A
@: digregorio.n@gmail.com -PEC: nicola.digregorio2@ingpec.eu - Mobile +39 3938928231

ing. Vittorio Di Gregorio: Ordine degli Ingegneri B.A.T. - Sez. A – 118 - P.Iva: 00922390729 – C.F. : DGRVTR50B23A883Z
@: vittorioidigregorio@alice.it -PEC: Vittorio.digregorio@ingpec.eu - Mobile +39 3332623311

Osservazione n. 2

L'art. 27 del Regolamento Edilizio disciplina le **Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**.

In particolare l'art. 27.1 tratta gli **Edifici destinati ad abitazioni - uffici - studi professionali - commercio di dettaglio**.

Il comma 7 dell'art. 27.1, nel disciplinare la chiusura stabile dei balconi, ecc ... così recita:

... omissis ...

La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente. La chiusura stabile con infissi vetrati è comunque consentita per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade. In ogni caso dovranno essere verificate le condizioni di aerazione a cui i vani e le verande così ottenute si riferiscono e le norme relative alle distanze e alle altezze degli edifici.

... omissis ...

A parere dello scrivente manca la verifica del volume, pertanto l'ultimo capoverso dovrebbe essere modificato come segue.

... omissis ...

*In ogni caso dovranno sempre essere verificate le condizioni di aerazione a cui i vani e le verande così ottenute si riferiscono e le norme relative alle distanze, alle altezze e al **volume** degli edifici.*

... omissis ...

Osservazione n. 3

L'art. 7 - **Volume Totale o Volumetria Complessiva delle N.T.A. Variate**, al comma 2 definisce

... omissis ...

- *La quota di terra, al di sopra della quale si computano i volumi, è la quota media del marciapiede esterno su strada, relativo al lotto, o, in mancanza di marciapiede, la quota media dell'asse stradale.*

... omissis ...

A parere dello scrivente, per come è esplicitato l'articolo, per quota media si intenderebbe la quota media *aritmetica*, mentre invece sarebbe più corretto parlare di quota media *ponderata*, al fine di comprendere una casistica più generale e totale: per esempio nel caso in cui sul fronte stradale di un corpo di fabbrica abbastanza lungo, la pendenza della livelletta stradale varia in più tratti e a distanza differente, ecc...

Analogamente, andrebbe modificato anche l'ultimo capoverso dell'art. 7, che così recita:

... omissis ...

Per i suoli in pendenza, la quota di terra è la media su tutta la superficie coperta.

... omissis ...

Pertanto, la versione modificata dell'art. 7, sarebbe la seguente:

... omissis ...

*La quota di terra, al di sopra della quale si computano i volumi, è la quota media **ponderata** del marciapiede esterno su strada, relativo al lotto, o, in mancanza di marciapiede, la quota media **ponderata** dell'asse stradale.*

... omissis ...

*Per i suoli in pendenza, la quota di terra è la media **ponderata** su tutta la superficie coperta.*

Osservazione n. 4

Il Regolamento Edilizio è carente di uno specifico riferimento al **Progetto di Arredo Urbano**, di cui il Comune dovrà dotarsi, e a cui si dovrà far riferimento per la scelta *coordinata* dei materiali (*locali*) e della tipologia costruttiva (*autoctona, ove possibile,*) da utilizzare per la realizzazione degli spazi pubblici (strade, piazze, aree verdi, parchi urbani, giardini, ecc....).

Bisceglie, 22 dicembre 2017

(ing. Vittorio Di Gregorio)





**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

Bisceglie, 28/12/2017

**Oggetto: REGOLAEMNTO EDILIZIO – Esame osservazioni - associazione
Bisceglie Vecchia Extramenia**

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della bozza del nuovo Regolamento Edilizio, redatto secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni unitamente ai relativi due allegati recanti le "Definizioni uniformi" e la "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia", (Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016), è pervenuta, il 23/12/2017 ma all'ufficio in data 27/12/2017, un'altra osservazione a firma dell'associazione **Bisceglie Vecchia Extramenia**.

In merito alla stessa si relaziona quanto segue:

Osservazione n. 1: Si propone di aggiungere all'art. 9 "Pareri preventivi" gli "interventi soggetti ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali, per edifici ed aree pubbliche (zona A) soggetti a vincoli monumentali, incluse opere di scavo e di occupazione di suolo pubblico."

I pareri indicati dall'ufficio all'art. 9 sono quelli di competenza comunale o delegati al Comune dalla Regione.

Gli interventi di cui all'art. 21 del D.lgs 42/2004 sono subordinati all'Autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali tranne quelli del comma 4 che sono autorizzati dal Soprintendente. Ne consegue che detti interventi non possono essere sottoposti a parere preventivo comunale.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Osservazione n. 2: Si propone di integrare l'art. 27.1 con alcune precisazioni che escluderebbero la realizzazione di chiusura stabile di balconi nella zona omogenea A di cui al D.M. 1444/1968 cioè "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;"

Tale divieto è già contenuto nelle norme urbanistiche pertanto aggiungerlo al R.E. non comporta una difformità dalle stesse.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione può essere accolta.

Pag. 1 di 5

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losaplo
Tel. 080 3950506

dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio del Dirigente
Dott. Antonio Attili
Tel. 080 3950505

ufficiotecnico@comune.bisceglie.ba.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

Osservazione n. 3: Sempre con riferimento all'art. 27.1, si propone di integrare lo stesso articolo con alcune precisazioni che escluderebbero la realizzazione di pergotenda nella zona omogenea A di cui al D.M. 1444/1968.

A parere dell'ufficio, l'osservazione può essere accolta.

Osservazione n. 4: Sempre con riferimento all'art. 27.1 si propone:

- di ripristinare le parole "*le zone d'ombra*" eliminate in sede di emendamenti del Consiglio Comunale e di rapportarla al 100% della superficie coperta "*del volume edilizio*" anziché alla superficie coperta della costruzione. Evidentemente deve trattarsi di un refuso perché la Zona d'ombra è per sua natura una superficie e non può che essere rapportata ad un'altra superficie salvo che non si intenda precisare che la superficie coperta a cui rapportarsi non sia quella che ha generato il volume edilizio.
- di eliminare la frase "*Le zone d'ombra, esclusivamente permeabili, potranno essere realizzate in aggiunta alle tettoie e/o pergolati.*" e di aggiungere la frase "*Tali disposizioni non si applicano ai beni sottoposti a tutela dal PPTR*". Si ritiene opportuno precisare che il R.E., non può apportare modifiche o disporre interventi diversi o in contrasto con le norme urbanistiche, specie se sovraordinate rispetto a quelle comunali. Ne consegue che per i beni sottoposti a tutela dal PPTR dovranno necessariamente applicarsi le norme contenute in detto Piano; quindi gli elementi edilizi disciplinati dal R.E. potranno essere realizzati o meno a seconda che le disposizioni del PPTR lo consentano o meno, nei limiti però del R.E..
- per tutti gli elementi (tettoie, zone d'ombra e porticati) ubicati nella zona omogenea A del D.M. 1444/68, l'eliminazione della frase "*le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro,*" da sostituire con la frase "*al fine di limitare le modificazioni dei caratteri storici del contesto, le strutture dovranno essere esili e leggere, pertanto realizzate esclusivamente in sottili profili metallici di limitate dimensioni, coperte con protezioni frangisole (canne o teli) o vegetazione*". La nuova formulazione della norma non appare suffragata né da norme sovraordinate né da valutazioni scientifiche. Considerato quindi che trattasi, secondo l'associazione, di questioni connesse ai *caratteri storici del contesto* e considerato che i *sottili profili metallici* comunemente usati per questo tipo di elementi sono spesso in alluminio, si ritiene che sull'argomento l'A.C., fermo restando la norma come già adottata, possa richiedere in sede di approvazione uno specifico parere alla Consulta per il Centro Storico e successivamente apportare, ove necessario, una modifica al R.E..
- con riferimento all'inserimento dei pannelli fotovoltaici, la seguente modificazione dopo la parola *estradosso* aggiungere *del solaio di copertura, posti in piano e*

Pag. 2 di 5

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Tel. 080 3950506

dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio del Dirigente
Dott. Antonio Attili
Tel. 080 3950505

ufficiotecnico@comune.bisceglie.ba.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

eliminando *delle coperture in legno* e e dopo la parola *pubblici* aggiungere *o monumenti*. Anche questa nuova formulazione della norma non appare suffragata né da norme sovraordinate né da valutazioni scientifiche. Considerato che la stessa potrebbe basarsi su questioni attinenti aspetti estetici, si ritiene che sull'argomento l'A.C., fermo restando la norma come già adottata, possa richiedere in sede di approvazione uno specifico parere alla Consulta per il Centro Storico e successivamente apportare, ove necessario, una modifica al R.E.. Le uniche parole che a parere di questo ufficio vanno eliminate sono *in legno* in quanto trattasi di un refuso dovuto al fatto che le coperture degli edifici possono anche non essere in legno.

Per tutto quanto sopra, a parere dell'ufficio, l'osservazione può essere accolta con la sola eliminazione, dopo la parola "coperture" delle parole "in legno", come innanzi precisato.

Osservazione n. 5: Si propone di aggiungere all'art. 42 la frase *"I chioschi e i dehors su suolo pubblico necessitano della preventiva autorizzazione del MIBACT se insistono su aree tutelate dall'articolo 10 comma 4 del Codice dei Beni Culturali (es. "zona A")."* . Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* costituisce norma sovraordinata e sottopone a tutela alcuni beni compresi nella parte seconda (beni culturali) ed altri nella parte terza (beni paesaggistici) per i quali ogni modifica necessita della preventiva autorizzazione. Per i beni compresi nella parte terza sono state anche adottate norme di semplificazione alle quali tutti sono tenuti ad attenersi. Il R.E. non potrebbe modificare dette norme sovraordinate.

Pag. 3 di 5

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta in quanto già prevista per legge.

Osservazione n. 6: Si propone di aggiungere all'art. 61 *Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio* i seguenti quattro commi:

Dovranno essere conservati, secondo i principi del restauro conservativo, intonaci e vecchie tinte salvo condizioni di estremo degrado; in tal caso la sostituzione seguirà tecniche, materiali e modalità tradizionali.

Per quanto riguarda infissi, persiane e porte o portoni a piano terra degli edifici storici in genere, sono vietate le sostituzioni di tali manufatti ma ammesso il restauro conservativo.

In caso di motivata impossibilità di recupero, le sostituzioni saranno ammesse esclusivamente con l'impiego di materiali e forme conformi a quanto preesistente e alla tradizione locale.



CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

In zona A, sono sempre vietate modifiche alle facciate, per quanto attiene alle aperture e ai rivestimenti.

Con la variante al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 4/04/2014 ed approvata dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 24 marzo 2017, n. 381, furono individuati i "Beni storico-architettonici diffusi" che furono classificati come "beni architettonici extraurbani" ai sensi dell'Art. 3.16 delle NTA del PUTT/P e il "Patrimonio storico culturale urbano" in cui sono compresi gli *Isolati o Edifici di pregio* e gli *Edifici di interesse storico-documentario*. Per tutti gli edifici furono previsti i tipi di intervento edilizi consentiti e le destinazioni d'uso. Se le norme edilizie che si propongono per il R.E., ed in particolare come integrazione all'art. 61, si riferiscono agli edifici come individuati dalla variante innanzi detta, si ritiene che la proposta possa essere accolta a meno dell'ultimo comma in quanto riferito alla zona A per la quale valgono le norme del piano particolareggiato della stessa.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione può essere accolta, limitatamente ai primi tra commi, in quanto integrerebbero la disciplina urbanistica già vigente per detti beni..

Osservazione n. 7: Si propone di aggiungere un comma all'art. 65 "Coperture degli edifici" e precisamente:

Dovranno essere evitate realizzazioni di volumi tecnici, salvo se adeguatamente motivati e di limitate dimensioni, nonché strutture incongrue con i caratteri storici locali, in coerenza con quanto riportato dall'articolo 27.1 (es. gazebo e tettoie, anche in legno, etc.).

I volumi tecnici sono disciplinati dalla normativa specifica e la loro definizione è stata fissata con le definizioni uniformi. Le strutture incongrue con i caratteri storici locali non vengono definite.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Osservazione n. 8: Si propone di aggiungere un comma all'art. 66 "Illuminazione pubblica" e precisamente:

Sul lungomare sarà utilizzata un'unica tipologia di palo di illuminazione pubblica, dal disegno semplice e poco impattante e di altezza contenuta.

Attualmente l'A.C. sta provvedendo a sostituire l'illuminazione pubblica sul lungomare di nord-ovest utilizzando un'unica tipologia di palo dal disegno semplice, poco impattante e di altezza contenuta, sostituendo pali incongrui sotto l'aspetto della sicurezza o ad alto inquinamento luminoso.

Pertanto, a parere dell'ufficio stante la coincidenza con quanto già in atto, l'osservazione può essere accolta.

Pag. 4 di 5

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Tel. 080 3950506

dirigenteut@comune.bisceglie.ba.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio del Dirigente
Dott. Antonio Attili
Tel. 080 3950505

ufficiotecnico@comune.bisceglie.ba.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



**CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica**

Osservazione n. 9: Si propone di aggiungere una integrazione all'art. 68 in merito alle canne fumarie sulle facciate del Centro Storico. A tal fine si ribadisce che nella Zona A vige già una disciplina particolareggiata in merito alle canne fumarie.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta.

Osservazione n. 10: Si propone di aggiungere una integrazione all'art. 73 in merito alle modalità di esecuzione degli interventi edilizi sui Beni Culturali e sugli edifici di valore storico, ciò nonostante la norma approvata rimanda esplicitamente al D.Lgs. 42/2004 ed in particolare alla parte seconda. Come già detto il R.E. non può apportare modifiche alle norme sovraordinate alle quali tutti dovranno attenersi acquisendo, ove necessario, anche le prescritte autorizzazioni.

Pertanto, a parere dell'ufficio, l'osservazione non può essere accolta in quanto già prevista per legge.



IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio

Pag. 5 di 5

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Tel. 080 3950506

dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio del Dirigente
Dott. Antonio Attili
Tel. 080 3950505

ufficiotecnico@comune.bisceglie.ba.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano

27/12/2017

XLegalmail



Comune di Bisceglie
c_a883
ENTRATA - 27/12/2017 - 0053918



Data: Sab 23/12/2017 18:38
Da: "Per conto di: bisceglievex@pec.it"
A: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: osservazioni regolamento edilizio
Allegato/i: daticert.xml (*dimensione 1 KB*)
postacert.eml (*dimensione 780 KB*) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (*dimensione 6 KB*)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/12/2017 alle ore 18:38:20 (+0100) il messaggio "osservazioni regolamento edilizio" è stato inviato da "bisceglievex@pec.it" indirizzato a:

protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

opec286.20171223183820.10986.10.1.62@pec.aruba.it



Messaggio di posta elettronica contenuto nella busta : postacert.eml

Data: Sab 23/12/2017 18:38
Da: bisceglievex
A: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
Oggetto: osservazioni regolamento edilizio
Allegato/i: osservazioni-regolamento-edilizio-BVE.pdf (*dimensione 506 KB*)

Si trasmette quanto in allegato. Saluti.

[Faint, illegible text and handwritten signatures]



Alla cortese attenzione:

del vicesindaco avv. Vittorio Fata
del dirigente UTC
del Consiglio comunale

via PEC
protocollo generale@cert.comune.bisceglie.bt.it

Bisceglie, 23 dicembre 2017

Oggetto: osservazioni regolamento edilizio e proposta di modifica.

Con la presente, il sottoscritto Giuseppe F. Ruggieri, presidente dell'associazione Bisceglie Vecchia Extramoenia, sottopone entro i termini di legge le seguenti osservazioni al Regolamento Edilizio adottato il 13 dicembre u.s.

Le motivazioni per cui si propongono le seguenti modifiche al regolamento in oggetto, sono basate sull'osservazione delle dinamiche in atto nel territorio comunale e per tanto si rendono necessarie per garantire maggiormente la tutela e la salvaguardia dei caratteri peculiari del contesto storico-paesaggistico-culturale, vista la riscontrata carenza di approfondimenti su tali tematiche.

Nella speranza che la presente proposta venga accolta in ogni sua parte, si resta in attesa di un riscontro nel merito.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Presidente
Giuseppe F. Ruggieri
(347/8464695)

In allegato: tabella osservazioni Regolamento edilizio




ALLEGATO 1: tabella osservazioni Regolamento edilizio

Pagina	Testo originale	Testo proposto	Testo in aggiunta
19	-	-	Art. 9 Pareri preventivi (...) d) interventi soggetti ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali, per edifici ed aree pubbliche (zona A) soggetti a vincoli monumentali, incluse opere di scavo e di occupazione di suolo pubblico.
33	Art. 27.1 (...) La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata dovranno essere sottoposte al parere della CLP e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente. La chiusura stabile con infissi vetrati è comunque consentita per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade.	Art. 27.1 (...) La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata è sempre vietata nella zona A, mentre nelle altre zone dovranno essere sottoposte al parere della CLP e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente. La chiusura stabile con infissi vetrati è comunque consentita -sempre con l'eccezione della "zona A" in cui resta vietata per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade.	-
33	Art. 27.1	-	-



	<p>(...) E' altresì consentita, esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, la realizzazione di pergotende (struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali).</p>	<p>Art. 27.1 (...)E' altresì consentita, salvo che nella "zona A", esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, la realizzazione di pergotende (struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali).</p>
34	<p>Art. 27.1 (...) Le tettoie, le zone d'ombra e/o i porticati annessi alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) 100% (cento per cento) della superficie coperta dalla costruzione, con un minimo di 12,00 mq. Le zone d'ombra, esclusivamente permeabili, potranno essere realizzate in aggiunta alle tettoie e/o pergolati. Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A,</p>	<p>Art. 27.1 (...) Le tettoie, la zona d'ombra e/o i porticati annessi alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) 100% (cento per cento) della superficie coperta del volume edilizio, con un minimo di 12,00 mq. Le zone d'ombra, esclusivamente permeabili, potranno essere realizzate in aggiunta alle tettoie e/o pergolati. Tali disposizioni non si applicano ai beni sottoposti a tutela dal PPTR. Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno al fine di limitare le modificazioni dei caratteri storici del contesto, le</p>



**Bisceglie Vecchia
Extramoenia**
Ambiente Paesaggio Urbanistica

	<p>l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso delle coperture in legno e se non visibili da spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio e comunque la potenza di picco non potrà essere superiore a 3 kW per unità immobiliare.</p>	<p>strutture dovranno essere esili e leggere, pertanto realizzate esclusivamente in sottili profili metallici di limitate dimensioni, coperte con protezioni frangisole (canne o teli) o vegetazione (comprese le coperture delle tette) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A, l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso del solaio di copertura, posti in piano e delle coperture in legno e se non visibili da spazi pubblici o monumenti o soggetti a pubblico passaggio e comunque la potenza di picco non potrà essere superiore a 3 kW per unità immobiliare.</p>
62	-	<p>Art. 42 (...) I chioschi e i dehors su suolo pubblico necessitano della preventiva autorizzazione del MIBACT se insistono su aree tutelate dall'articolo 10 comma 4 del Codice dei Beni Culturali (es. "zona A").</p>
74	-	<p>Art. 61 (...) Dovranno essere conservati, secondo i principi del restauro conservativo, intonaci e</p>



		<p>vecchie tinte salvo condizioni di estremo degrado; in tal caso la sostituzione seguirà tecniche, materiali e modalità tradizionali.</p> <p>Per quanto riguarda infissi, persiane e porte o portoni a piano terra degli edifici storici in genere, sono vietate le sostituzioni di tali manufatti ma ammesso il restauro conservativo. In caso di motivata impossibilità di recupero, le sostituzioni saranno ammesse esclusivamente con l'impiego di materiali e forme conformi a quanto preesistente e alla tradizione locale.</p> <p>In zona A, sono sempre vietate modifiche alle facciate, per quanto attiene alle aperture e ai rivestimenti.</p>
75	-	<p>Art. 65 (...) Dovranno essere evitate realizzazioni di volumi tecnici, salvo se adeguatamente motivati e di limitate dimensioni, nonché strutture incongrue con i caratteri storici locali, in coerenza con quanto riportato dall'articolo 27.1 (es. gazebo e tettoie, anche in legno, etc.).</p>
76	-	<p>Art. 66 (...) Sul lungomare sarà</p>



			utilizzata un'unica tipologia di palo di illuminazione pubblica, dal disegno semplice e poco impattante e di altezza contenuta.
77	-	-	Art. 68 (...) La canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. Non potranno essere installate su facciate principali prospicienti piazze e vie del centro storico. (...)
79	Art.73 Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.	Art.73 Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste, ovvero nel rispetto dei principi del restauro conservativo. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni e le preventive autorizzazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.	-



CITTÀ DI BISCEGLIE

VERBALE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN DATA 27.12.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre , alle ore 10,00 presso la sala giunta della sede comunale, su convocazione disposta dal presidente, si è svolta la seduta della III Commissione Consiliare Permanente, nelle persone di:

CONSIGLIO PIETRO	presidente	P	
GIOVANNI CAPRIOLI	componente		A
ANGELANTONIO ANGARANO	componente		A
GIOVANNI CASELLA	componente		A
GIUSEPPE SANNICANDRO	componente		A

per la trattazione dell'argomento: esame osservazioni ed approvazione definitiva regolamento edilizio.

il Presidente di Commissione, alle ore 11,00, constatata la mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto in Bisceglie il 27.12.2017



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

IL V. SINDACO

Rende noto

Che è stato depositato presso la segreteria generale ed altresì pubblicato sul sito web www.comune.bisceglie.bt.it, il REGOLAMENTO EDILIZIO adottato dal Consiglio Comunale in data 13.12.2017.

Entro 10 giorni dalla data del presente avviso tutti gli interessati potranno visionare tale regolamento e proporre osservazioni, che saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva.

Le osservazioni potranno pervenire con modalità cartacee presso il protocollo generale in via Trento n.8, ovvero a mezzo pec all'indirizzo: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it, ovvero a mezzo mail all'indirizzo: segreteria.sindaco@comune.bisceglie.bt.it

Bisceglie, lì 14.12.2017

Il V. Sindaco

Avv. Vittorio Fata



Prot. 885 DEL 04.12.17

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Margherita di Savoia
Minervino Murge
S. Ferdinando di Puglia
Spinazzola
Trani
Trinitapoli

OGGETTO: Vs. richiesta parere su bozza regolamento edilizio prot. 0050 del 01/12/2017

Al Dirigente
Ripartizione Tecnica
Comune di Bisceglie
SEDE

Azienda
Sanitaria Locale BAT

70031 Andria
Via Fornaci, 201
Tel. 0883.299.750
Fax 0883.299.461

P.IVA 06391740724
Cod.Fisc. 90062670725

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità
Pubblica

76011 Bisceglie
Via Prof. M. Terlizzi 20

Tel. 080 3363408/412
Fax 080 3363401

Uff.igiene.bisceglie@auslbatuno.it

In riferimento a quanto in oggetto evidenziato, si esprime parere favorevole, con particolare riguardo a:

Art. 7 (Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità),

Art. 17 (Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.)

Art. 20 (Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie - relativamente alle emissioni sonore)

Art. 22 Criteri da osservare per scavi e demolizioni - relativamente alle derattizzazioni);

Art. 27.3 (Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali;

Art. 28 (Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, ecc)

Art. 32 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Art. 38 Aree per parcheggio

Art 53 Depurazione e smaltimento delle acque

Art. 68. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici (canne fumarie)

Il presente parere perderà di validità per qualsiasi modifica rispetto al testo giunto alla osservazione di questo Ufficio. Si chiede pertanto sin d'ora copia elettronica del Testo definitivamente approvato.

Bisceglie, 04/12/2017

Dott. Luigi PAPAGNI




ASL BAT
SISP - Trani
Dirigente Medico
Dr. Luigi Papagni